N. R.G. 2/2022

TRIBUNALE DI RAGUSA

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI

Il Giudice designato;

letta l'istanza di liquidazione dei beni ex art. 14 *ter* L. n. 3/2012 depositata il 1.2.2022 da [redacted], rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Cilia, ed esaminata l'acclusa documentazione (ivi inclusa quella depositata in sede di integrazione ex art. 9 l. 3/2012);

rilevato che, ai sensi dell'art. 14 ter l. 3/12 il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, dichiara aperta la procedura di liquidazione;

rilevato che è stato depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, e l'elenco di tutti i beni della debitore;

rilevato che non risultano compiuti atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni;

rilevato che sono state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

rilevato che le spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare del debitore ammontano ad € 1.250,00 e che, pertanto, la proponente ha chiesto sottrarre alla liquidazione l'intero importo dello stipendio netto percepito, pari ad € 1.289,00 mensili, per destinarlo al mantenimento della famiglia (cfr. pag. 11 relazione particolareggiata);

rilevato che la ricorrente ha, altresì, chiesto di poter continuare ad utilizzare l'immobile adibito ad abitazione principale, sito a Marina di Modica, via Magnaghi n. 121, sino alla vendita all'incanto dello stesso, ai sensi dell'art. 14 – quinquies comma 2 lett. e);

ritenuto che alla domanda è stato allegato l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli stessi;

ritenuto che è stata depositata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Giuseppe Buscema;

verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, stando alla documentazione versata in atti;

rilevato sin d'ora che, conformemente al dettato normativo, il ricavato delle vendite verrà distribuito tra i creditori sulla base dello risultanze dello stato passivo formato dal Liquidatore, che provvederà ad operare il riparto nel rispetto delle cause legittime di prelazione

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina Liquidatore il dott. Giuseppe Buscema;

dispone che, fino alla definitività del provvedimento di omologazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive – *nella specie, quelle indicate in ricorso e iscritte ai nn. 137/2021 e 204/2021 R.G. Es. Imm. (pendenti presso il Tribunale di Siracusa) n. 135/2019 (pendente presso il Tribunale di Ragusa) e procedura esecutiva mobiliare n. 50/2021 (pendente presso il Tribunale di Ragusa) in atto avviate nei confronti della ricorrente, ed a*

tal fine onera la parte istante della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendono le dette procedure esecutive – o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

manda al liquidatore di

- pubblicare la domanda e il presente decreto sul sito *internet* del Tribunale di Ragusa e di trascrivere lo stesso presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente;

- procedere agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. L. 3/2012;

- porre in esecuzione il provvedimento di cui all'art. 14 quinquies, comma secondo lett. e), L. 3/2012;

dispone che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare della ricorrente (tenuto conto della composizione del nucleo e del fabbisogno familiare) l'importo di € 1.289,00 mensili;

autorizza la ricorrente a continuare ad utilizzare l'immobile adibito ad abitazione principale, sito a Marina di Modica, via Magnaghi n. 121, sino alla vendita dello stesso, ai sensi dell'art. 14 – quinquies comma 2 lett. e);

avverte che, giusto disposto dell'art. 14 *quinquies*, commi terzo e quarto, L. 3/2012:

- il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

- la procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 *undecies*, L. n. 3/2012 per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

dispone che l'OCC, laddove non vi abbia già provveduto, ai sensi dell'art. 14 ter co. 4, dia immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, dell'apertura della procedura di liquidazione.

Si comunichi al dott. Giuseppe Buscema in qualità di O.C.C. e di Liquidatore, assegnando al medesimo termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto per l'accettazione del conferito incarico.

Ragusa, 5.2.2022

IL GIUDICE

dott.ssa Sophie Battaglia